



Comune di LAVAGNA



Protocollo Generale
Nr.0032294 Data 23/10/2014
Tit. 02.15 Arrivo



CONSIGLIO COMUNALE DI LAVAGNA
GRUPPO CONSILIARE "100% LAVAGNA"

Lavagna, 22 ottobre 2014

Alla c.a del Sindaco, del Consiglio Comunale, del Segretario Generale

Oggetto: Mozione per risarcimento spese Direttore Generale

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea GIORGI,

P R E M E S S O

che nell'esercizio della propria attività di Consigliere è venuto a conoscenza di fatti e circostanze che si ritengono meritevoli di valutazione da parte delle Autorità competenti, quali le seguenti:

- 1) Il Comune di Lavagna ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
- 2) Alla data del 16 marzo 2010 il Comune di Lavagna **era sprovvisto** della figura del Direttore Generale,
- 3) Con provvedimento dell'allora Sindaco di Lavagna Giuliano VACCAREZZA n. 4054 in data 02.02.2010 è stata nominata

Segretario del Comune di Lavagna la Dott. Concetta ORLANDO nata a Palmi (RC) il 12.05.1958,

- 4) Con provvedimento dell'allora Sindaco di Lavagna Giuliano VACCAREZZA n. 8 del 15.03.2010 è stata attestata la presa di servizio presso l'Ente della Dott. Concetta ORLANDO in qualità di Segretario Generale,
- 5) Il giorno successivo, con suo provvedimento n. 9 del **16.03.2010** – prot. 10056, l'allora Sindaco Giuliano VACCAREZZA ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ha decretato la nomina a Direttore Generale della Dott. Concetta ORLANDO già Segretaria Generale dell'Ente.

La nomina è stata conferita sino alla scadenza del mandato del Sindaco ed ha stabilito un compenso annuo lordo pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila/zerozero) .

Nelle premesse della determinazione è chiaramente indicato ***“...CONSIDERATO che questa Amministrazione intende dotarsi della figura del Direttore Generale per il coordinamento di tutta l'attività dell'Ente...”***.

- 4) A distanza di tre mesi, con suo provvedimento n. 14 del 12.06.2010 – prot. 20579 , l'allora Sindaco Giuliano VACCAREZZA ha decretato la maggiorazione dell'indennità di posizione del Segretario Generale Dott. Concetta ORLANDO corrispondendole una maggiorazione della retribuzione di posizione del 30% e correlativamente una maggiorazione dell'indennità di risultato astrattamente erogabile , calcolata in proporzione alla retribuzione di posizione in godimento.

Q.S.P.

VISTA La Legge n. 191 del 23.12.2009 (c.d. **Finanziaria 2010**) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2009 , all'art. 2 – comma 186 – lett. d , che **prevede la soppressione generalizzata della figura del Direttore Generale,**

CONSIDERATO che ovviamente la Legge Finanziaria diventa operativa il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione,

CONSIDERATO che lo spirito della norma è improntato a **misure urgenti dirette al contenimento della spesa pubblica,**

CONSIDERATO che risulta che molte Civiche Amministrazioni si sono avvalse della facoltà di chiedere pareri specifici ai sensi dell'art. 7 – comma 8 – della Legge 05.06.2003 n. 131 il quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.

CONSIDERATO che non risulta che il Sindaco di Lavagna Giuliano VACCAREZZA si sia avvalso di tale facoltà di poter richiedere un parere preventivo.

CONSIDERATO che neppure risulta che i succitati provvedimenti del Sindaco Giuliano Vaccarezza siano stati sottoposti cautelativamente alla valutazione della Ecc.ma Giunta Municipale.

CONSIDERATO che sull'argomento risulta intervenuta fitta giurisprudenza talchè è legittimo porsi dei dubbi sulla circostanza,

CONSIDERATO che di fatto sembrerebbe di capire che successivamente al **1° gennaio 2010** non fosse più possibile nominare la figura del Direttore Generale negli Enti Locali, sia questo esterno all'Ente o coincidente col Segretario Generale,

CONSIDERATO che di certo per il Comune di Lavagna la nomina di Direttore Generale per la figura del Segretario Generale è avvenuta in data **16 marzo 2010**, quindi già in regime di contenimento urgente della spesa pubblica.

CONSIDERATO che l'Organico del Comune di Lavagna vede e vedeva presenti ben quattro posizioni dirigenziali quali : Dott. Terrile per il Corpo dei Vigili, Dott. Cella per servizi amministrativi, Dott. Cogorno per servizi al territorio e Dott. Olivieri per servizi finanziari.

CONSIDERATO che il neo Sindaco Giuseppe Sanguineti ha nominato un nuovo Segretario Generale che, per altro, non è neppure impegnato a tempo pieno in quanto svolge lo stesso ruolo anche per il Comune di Camogli e, ciò nonostante questi (Dott. Ettore Monzu') riesce a svolgere con esemplare competenza, serietà e dedizione tutti i compiti istituzionali che gli competono.

CONSIDERATO che alla luce di ciò appare quindi ancora meno giustificabile la necessità di un Direttore Generale come nominato in data 16 marzo 2010 dall'ex Sindaco Vaccarezza,

CONSIDERATO che il sottoscritto Andrea GIORGI ha fatto oggetto delle sopraesposte circostanze la allegata segnalazione inviata in data odierna alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed al Prefetto di Genova in quanto potrebbe sussistere la possibilità che la nomina a Direttore Generale dell'ex Segretario Generale sia considerata illegittima e, come tale, suscettibile di risarcimento del danno arrecato,

IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE A:


- 1) Condividere la segnalazione inviata alla Procura della Corte dei Conti ed al Prefetto di Genova in data 22 ottobre 2014,
- 2) Formulare una delibera di indirizzo per la Giunta Municipale affinché sia cautelativamente rivolta istanza risarcitoria nei confronti dell'ex Sindaco Giuliano Vaccarezza per tutti i maggiori importi corrisposti alla ex Segretario Generale Dott. Concetta Orlando a titolo di emolumenti e premi per la mansione di Direttore Generale a far data dal 16 marzo 2010 al maggio 2014, ciò anche in considerazione del fatto che la presente deliberazione non comporterebbe alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio comunale, ne' alcun riscontro contabile.

La presente è formulata ai sensi della Legge 190/2012 in buona fede e nell'interesse della Collettività.

Con preghiera di portare la presente all'O.d.G. del primo Consiglio utile.

Con osservanza.

Consigliere Comunale Andrea Giorgi



1

Allo Stim. PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI

Viale Brigate Partigiane civ. 2 – 16129 - GENOVA

Allo Stim. PREFETTO

Largo E. Lanfranco civ. 1 – 16121 - GENOVA

OGGETTO :

**SEGNALAZIONE AVVERSO CONFERIMENTO FUNZIONI
DI DIRETTORE GENERALE AL SEGRETARIO COMUNALE
DI LAVAGNA (GE) DOTT. CONCETTA ORLANDO**

-.-.-

Il sottoscritto Andrea GIORGI nato a Recco (GE) il 24 settembre 1964, c.f. GRG NDR 64P24 H212F, Consigliere Comunale di Lavagna (GE), domiciliato ai fini della presente segnalazione in Lavagna (GE) – Via Rezza civ. 16/ A, recapito fisso +39 0185 320510 , fax +39 0185 592299 , recapito mobile +39 333 2323631, recapito mail studiogiorgi85@alice.it , domicilio PEC andrea.giorgi@geopec.it

P R E M E S S O

che nell'esercizio della propria attività di Consigliere è venuto a conoscenza di fatti e circostanze che si ritengono meritevoli di valutazione da parte di codeste Spett.li Procura della Corte dei Conti e Prefettura, quali le seguenti:

- 1) Il Comune di Lavagna ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
- 2) Alla data del 16 marzo 2010 il Comune di Lavagna era **sprovvisto** della figura del Direttore Generale,
- 3) Con provvedimento dell'allora Sindaco di Lavagna

Giuliano VACCAREZZA n. 4054 in data 02.02.2010 è stata nominata Segretario del Comune di Lavagna la Dott. Concetta ORLANDO nata a Palmi (RC) il 12.05.1958,

- 4) Con provvedimento dell'allora Sindaco di Lavagna Giuliano VACCAREZZA n. 8 del 15.03.2010 è stata attestata la presa di servizio presso l'Ente della Dott. Concetta ORLANDO in qualità di Segretario Generale,

VEDI ALLEGATO SUB. 1

- 5) Il giorno successivo, con suo provvedimento n. 9 del **16.03.2010** – prot. 10056, l'allora Sindaco Giuliano VACCAREZZA ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ha decretato la nomina a Direttore Generale della Dott. Concetta ORLANDO già Segretaria Generale dell'Ente.

La nomina è stata conferita sino alla scadenza del mandato del Sindaco ed ha stabilito un compenso annuo lordo pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila/zerozero) .

Nelle premesse della determinazione è chiaramente indicato ***“...CONSIDERATO che questa Amministrazione intende dotarsi della figura del Direttore Generale per il coordinamento di tutta l'attività dell'Ente...”***.

VEDI ALLEGATO SUB. 2

- 4) A distanza di tre mesi, con suo provvedimento n. 14 del 12.06.2010 – prot. 20579 , l'allora Sindaco Giuliano VACCAREZZA ha decretato la maggiorazione dell'indennità di posizione del Segretario Generale Dott.

Concetta ORLANDO corrispondendole una maggiorazione della retribuzione di posizione del 30% e correlativamente una maggiorazione dell'indennità di risultato astrattamente erogabile , calcolata in proporzione alla retribuzione di posizione in godimento.

VEDI ALLEGATO SUB. 3

Q.S.P.

LO SCRIVENTE SEGNA LA QUANTO SEGUE:

➤ a)

La Legge n. 191 del 23.12.2009 (c.d. **Finanziaria 2010**) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2009 , all'art. 2 – comma 186 – lett. d , **prevede la soppressione generalizzata della figura del Direttore Generale**. Ovviamente la Legge Finanziaria entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.

Lo spirito della norma è improntato a **misure urgenti dirette al contenimento della spesa pubblica**.

➤ b)

Risulta allo scrivente che molte Civiche Amministrazioni si sono avvalse della facoltà di chiedere pareri specifici ai sensi dell'art. 7 – comma 8 – della Legge 05.06.2003 n. 131 il quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti “pareri in materia di contabilità pubblica” .

Non risulta allo scrivente che il Sindaco di Lavagna Giuliano

VACCAREZZA si sia avvalso di tale facoltà di poter richiedere un parere preventivo.

Neppure risulta allo scrivente che i succitati provvedimenti del Sindaco Giuliano Vaccarezza siano stati sottoposti cautelativamente alla valutazione della Ecc.ma Giunta Municipale.

➤ c)

Risulta recentemente intervenuta sull'argomento la sentenza n. 122/2014 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Lombardia che si riporta in appresso:

gioco di 3 luglio 2014 11:00

Corte dei Conti: quando il conferimento al Segretario comunale delle funzioni di Direttore Generale determina un danno erariale

segnalazione del Dott. Gianmarco Sadutto della sentenza della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale Lombardia n. 122/2014,

Il contenzioso instauratosi innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, è stato definito con sentenza n. 122/2014. La Procura regionale ha avanzato una pretesa risarcitoria riferita all'ingiustificato esercizio, da parte del Sindaco e del Segretario comunale, della facoltà prevista dall'art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nel testo all'epoca vigente, che consentiva, nei Comuni con numero di abitanti inferiore a 15.000, di attribuire al Segretario comunale la funzione di Direttore Generale, con riconoscimento della relativa indennità. Ad avviso della Procura erariale, l'attività istruttoria ha rilevato l'assoluta irragionevolezza e totale inutilità dell'attribuzione delle funzioni di Direttore Generale del Comune al Segretario dell'Ente locale. Il comportamento dei convenuti è da ritenersi gravemente colposo: il Sindaco per

aver adottato il provvedimento di conferimento dell'incarico contestato e il Segretario comunale per aver beneficiato del relativo compenso senza rilevarne l'irragionevolezza. I menzionati profili di illegittimità, oltre a costituire inescusabile violazione degli obblighi di servizio, sono indici estremamente significativi della illiceità della condotta e, di conseguenza, della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in capo ai convenuti. Sul punto la Procura precisa che l'art. 108 del D.Lgs. n. 267 del 2001 al comma IV consente il conferimento al Segretario comunale delle funzioni di Direttore Generale ma solo per far fronte a specifiche e peculiari circostanze ed esigenze di carattere locale, quindi, tale figura manageriale non è sempre necessaria nell'organizzazione di un Ente, in base ad un duplice dato normativo: - la soppressione di tale figura manageriale nell'organizzazione amministrativa comunale tranne che negli Enti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, così come previsto nel D.L. n. 2 del 25 gennaio 2010 convertito nella legge n. 42 del 26 marzo 2010; - l'espressa previsione normativa recata dall'art. 97, comma 4 del T.U.E.L. secondo cui, in mancanza di nomina del Direttore Generale "Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività". Pertanto, i richiamati presupposti normativi attribuiscono il potere di nomina del Direttore Generale ma non ne attestano certo il concreto corretto esercizio da parte del titolare e cioè la conformità della scelta operata dalla P.A. alle regole giuridiche di rispondenza all'interesse pubblico, di logicità, adeguatezza, proporzionalità, economicità, efficacia. L'istituto giuridico della direzione generale degli Enti locali - secondo i requirenti - non è uno strumento di mero automatismo, funzionale soltanto all'attribuzione di un incremento salariale al Segretario comunale, viceversa è finalizzato all'incremento dell'efficacia efficienza dell'azione amministrativa. E' necessaria l'esistenza di una sostenibile ragione giustificativa della funzione, tanto più incisiva e puntuale quanto più ridotte risultino le dimensioni del Comune in termini di apparato burocratico, di numero di abitanti, di presenza in sede del direttore nominato, come nel

caso di specie. Non risulta, nel periodo considerato, la predisposizione e la conseguente adozione da parte del Comune degli atti di gestione previsti dall'art 197, comma 2, lett. a), b) e c), né il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di cui all'art. 169 T.U.E.L.. Per i requirenti sussisterebbe un'evidente correlazione logico-giuridica tra la normativa che statuisce la facoltatività del P.E.G. negli Enti locali di ridotte dimensioni (art. 169 del T.U.E.L.) e la facoltatività della nomina negli stessi della figura direttoriale (art. 108 del T.U.E.L.). Di conseguenza, se il Comune non intendeva dotarsi del P.E.G. neppure avrebbe dovuto dotarsi del Direttore Generale, che proprio alla predisposizione di tale strumento gestionale è essenzialmente preposto per legge. Scrutate le eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalla difesa dei convenuti, il Collegio ha affermato, anche nel merito, la responsabilità erariale dei convenuti. Con riferimento al difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, il Collegio rileva il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i giudici contabili possono e devono verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'Ente pubblico sotto il profilo del corretto esercizio della discrezionalità. Pertanto è possibile il sindacato delle scelte discrezionali, in presenza di atti contra legem o palesemente irragionevoli ovvero ancora altamente diseconomici (cfr. ex multis Cass. Civ. SS.UU. n. 33 del 29 gennaio 2001; n. 6851 del 6 maggio 2003; n. 1979 del 13 febbraio 2012; n. 20 78 del 23 novembre 2012 e Corte dei conti, Sez. III° n. 281 del 23 settembre 2008; Sez. Abruzzo n. 1 del 7 gennaio 2004; Sez. I° n. 115 del 1° aprile 2003). In altri termini, il comportamento contra legem o irrazionale del pubblico agente non è mai al riparo dal sindacato, non potendo esso costituire esercizio di una scelta discrezionale insindacabile. L'art.1, comma 1 della Legge n. 20/94 non può rappresentare, infatti, uno schermo di protezione per le decisioni irragionevoli o assunte in violazione di norme di legge, che abbiano causato un danno erariale (Sez. Campania n. 377 del 26 marzo 2012; Sez. Lombardia n. 30 del 27 gennaio 2012; Sez. Sicilia n. 2152 del 15 ottobre 2010). Pertanto, il Collegio ritiene infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa

Corte, rigettandola. Parimenti infondata risulta essere l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per carenza d'interesse ad agire. A tal proposito, infatti, il Collegio rileva, che nell'atto di citazione risultano chiaramente individuabili non solo il danno con i requisiti di certezza, attualità e concretezza, ma anche il fatto che vi ha dato origine e le posizioni soggettive alle quali sono addebitate le pretese risarcitorie. Passando ora al merito il Collegio deve rilevare, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei convenuti, che le norme interne non precludono al Segretario comunale l'esercizio di poteri gestionali. Pur considerando gli atti di nomina quale espressione del potere di organizzazione dell'Ente, la condotta dei convenuti appare non conforme a ragionevolezza in applicazione dei principi di buona gestione a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, che è attività non libera ma vincolata nel fine. Infatti, le finalità dell'agire amministrativo sono riconducibili ai concetti di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., come appare evidente dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 241 del 1990 (nel testo modificato dall'art. 1 della Legge n. 15 del 2005 e dall'art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 69 del 2009), il quale stabilisce che: "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario". Inoltre, risulta evidente che i convenuti hanno agito in dispregio delle più elementari regole di prudenza e di buona amministrazione, avendo concordato un compenso assolutamente spropositato in considerazione delle oggettive ridottissime dimensioni demografiche ed organizzative dell'Ente. Tanto premesso nel caso di specie deve rilevarsi che il conferimento al Segretario Comunale delle due aree gestionali "affari generali" e "servizi alla persona" non avrebbe comportato di per sé necessariamente alcun onere economico aggiuntivo per il Comune perché rientranti nelle funzioni attribuibili per legge e per previsione statutaria al Segretario comunale, e quindi non

specificamente soggette a remunerazione aggiuntiva sullo stipendio base. Il comportamento ha cagionato un rilevante danno all'Ente locale, ascrivibile ai convenuti. In riferimento al quantum debeatur, il Collegio, ai fini dell'esercizio del potere riduttivo, ha dato rilevanza al parere favorevole della Giunta comunale. Pur se non è sufficiente per elidere l'elemento della colpa grave, ne viene in concreto ad attenuare la consistenza. Di conseguenza, a fronte dell'importo di danno azionato dalla Procura regionale, ai convenuti può essere imputata la minor somma di euro 10.000,00, ad oggi già rivalutata oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo, somma che deve essere ripartita addebitandone il 40% al Sindaco (euro 4.000,00) ed il 60% al Segretario comunale (euro 6.000,00), in ragione della professionalità specifica di quest'ultimo che è organo di consulenza generale dell'Ente e disponeva di maggiori elementi per prevedere le ricadute negative della contestata condotta

➤ d)

Risulta intervenuta sull'argomento la Corte dei Conti in Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con parere n. 593/2010 che si riporta in appresso:

Lombardia/593/2010/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua Presidente

dott. Antonio Caruso Consigliere

dott. Angelo Ferraro Consigliere

dott. Giancarlo Astegiano Primo Referendario

dott. Gianluca Braghò Referendario (relatore)

dott. Massimo Valero Referendario

dott. Alessandro Napoli Referendario

dott. Laura De Rentiis Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 6 maggio 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota n.2513 pervenuta il 13 aprile 2010 con la quale il Sindaco del Comune di Cenate Sotto ha chiesto un parere in materia di applicazione degli art. 1, commi 1 e 2. della legge 26 marzo 2010 n.42, di conversione del D.L. 25 gennaio 2010 n.2 (interventi urgenti concernenti enti locali e regioni).

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Cenate Sotto;

Udito il relatore, Gianluca Braghò:

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Cenate Sotto (BG) con popolazione di circa 3.500 abitanti, con nota n.2513 del 13 aprile 2010, ha formulato alla Sezione una richiesta di parere inerente l'applicazione della disciplina posta dall'art. 1, commi 1 e 2, legge 26 marzo 2010 n.42, di conversione del D.L. 25 gennaio 2010 n.2 avente ad oggetto la soppressione della figura del direttore generale nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti.

In particolare, il sindaco afferma di essere stato rieletto per la seconda volta in data 30 marzo 2010 in occasione delle recenti consultazioni elettorali e di aver nominato nella passata consiliatura il segretario comunale nelle funzioni di direttore generale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del T.U.E.L.

Nella fase successiva alla rielezione, il Sindaco riferisce che la legge di conversione del D.L. 25 gennaio 2010 n.2, impedisce la nomina del direttore generale, poichè ha soppresso la figura professionale negli enti fino a centomila abitanti.

Ad avviso del sindaco, la predetta norma soppressiva si riverbera anche sulla possibilità di affidare le funzioni di direttore generale al segretario comunale, in apparente contrasto con l'attuale vigenza degli artt. 97 e 108, comma 4, del T.U.E.L., con la conseguenza di non poter riconoscere un equo compenso al segretario per le funzioni dirigenziali affidate e con l'impossibilità di determinare a quale figura professionale interna all'amministrazione poter affidare i compiti dapprima previsti per il direttore generale.

In conclusione, il sindaco chiede alla Sezione di esprimersi in merito alla possibilità di attribuire ancora al segretario comunale, che svolge il ruolo di responsabile delle aree tecniche ed amministrative, le funzioni di direttore generale, riconoscendole un compenso di euro 25.000, oltre oneri riflessi. In subordine, chiede se possa configurarsi la possibilità di retribuire in altra forma le responsabilità gestionali conferite al funzionario in oggetto.

OSSERVA CHE

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal sindaco del Comune di Cenate Sotto, la Sezione evidenzia quanto segue.

In merito all'ammissibilità della richiesta

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Cenate Sotto rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma

di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte, delibera 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione.

L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.

Inoltre, è acquisito ed incontestato che non essendo ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 123 della Costituzione e dallo Statuto della Regione Lombardia, i Comuni e le Province possano, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale.

In relazione al profilo oggettivo, limiti vanno stabiliti solo in negativo. In proposito deve essere posto in luce che la nozione di "contabilità pubblica" deve essere intesa nella ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrata e di spesa, di contrattualistica che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D'altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.

In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce l'inammissibilità di richieste che interferiscano con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l'attività giurisdizionale, che si risolvano in scelte gestionali, di esclusiva competenza degli amministratori degli enti, che attengano a giudizi in corso, che riguardino attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti degli enti e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito, atteso che la medesima afferisce all'interpretazione di norme finanziarie direttamente incidenti sui bilanci degli enti pubblici territoriali e sulle modalità di conferimento delle funzioni del segretario comunale in amministrazioni comunali inferiori a centomila abitanti.

Merito

La risposta al quesito presuppone la ricognizione sintetica del quadro normativo di riferimento in materia di soppressione della figura del direttore generale, attualmente prevista per i comuni inferiori ai centomila abitanti.

La materia è stata recentemente disciplinata dall'art.2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (finanziaria per il 2010). Le disposizioni di legge disponevano in relazione alle riduzioni del contributo ordinario spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'art.34, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, l'adozione per i comuni di specifiche misure di contenimento della spesa per la macchina amministrativa fra cui la soppressione generalizzata della figura del direttore generale (art.2, comma 186, lett. d della legge citata).

Il D.L. 25 gennaio 2010 n.2, ha proseguito nell'intervento urgente ad opera del legislatore sul contenimento delle spese negli enti locali. Il decreto legge è stato convertito con modifiche sostanziali nella legge 26 marzo 2010 n.42. In sede di conversione, lo scopo

dichiarato della modifica legislativa non è solo funzionale alla previsione di misure correttive di contenimento della spesa in vista della programmata diminuzione del contributo ordinario statale destinato ai comuni per il triennio 2010-2012, ma è quello più razionale del "coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa" (incipit del comma 186 dell'art.2 della finanziaria 2010, come modificato dall'art. 1 quater lett. a della legge di conversione).

In sede di conversione del decreto, l'originaria estinzione della figura del direttore generale del comune è stata limitata con la seguente locuzione "tranne che nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti" (art.1 quater lett. d della legge 26 marzo 2010 n.42).

Infine, è stata espressamente prevista la salvezza della fase transitoria, mediante l'esplicita indicazione che le disposizioni di cui all'art.2, comma 186, lettere a) e d) della legge n.191 del 2009, "si applicano in ogni comune interessato dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

La legge di conversione ha risolto il profilo del regime transitorio, disciplinando la sorte della figura del direttore generale in essere all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'esaurimento del ruolo sino alla scadenza del singolo incarico.

Residuano, tuttavia, una serie di dubbi interpretativi che sono stati posti alla base della richiesta del presente parere.

In particolare, occorre stabilire se l'abolizione della figura del direttore generale per i comuni con popolazione inferiore (o eguale) a centomila abitanti si estenda anche al caso analogo disciplinato dall'art. 108, comma 4, del T.U.E.L., ove si prevede la possibilità che il segretario comunale eserciti le funzioni di direttore generale.

In buona sostanza ci si interroga sulla circostanza se la soppressione del ruolo istituzionale concerna il direttore generale esterno all'amministrazione comunale o anche il doppio incarico conferito al segretario comunale in assenza di posizione direttoriale.

Sulla questione si prospettano due tesi opposte. La prima fa leva sull'interpretazione letterale della norma soppressiva, valorizzando il triplice rilievo che la norma finanziaria ha espunto la figura, ma non le funzioni del segretario generale in sostituzione della figura del direttore generale; che la predetta norma, inoltre, non ha inciso sulla disciplina dell'art. 108 del T.U.E.L. mediante un intervento abrogativo espresso; che, infine, non rinvenendosi una disposizione simile per le province, trattasi di norma a carattere eccezionale da interpretarsi in senso restrittivo. Si prospetta inoltre, sul piano sostanziale, l'esigenza di colmare un vuoto di competenze comunque da attribuire a una figura professionale nei comuni con meno di centomila abitanti, in relazione a funzioni imprescindibili per la gestione dell'ente locale, a meno di non voler pregiudicare l'efficienza dell'azione amministrativa.

Si ritiene di poter condividere la successiva opzione ermeneutica in ragione dell'interpretazione sistematica e dell'intento dichiarato dal legislatore di contenere i costi dell'azione amministrativa.

Al riguardo, si osserva che proprio il cambiamento di orizzonte prospettico in cui si è mosso il legislatore, specificando che le misure soppressive, fra cui quella del direttore generale, rispondono a cogenti esigenze di risparmio pubblico immediato, al fine di coordinare la finanza pubblica locale e di contenere la spesa.

Ne consegue che il legislatore ha esercitato una legittima prerogativa in una materia riservata alla competenza legislativa statale. Ogni interpretazione che sia idonea a far rivivere in via indiretta la figura del direttore generale nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti si pone come elusiva della ratio legis.

La legge statale ha regolato l'aspetto finanziario, con ciò esercitando la potestà normativa connessa con il coordinamento della finanza pubblica, statale e locale, in ragione dei limiti imposti dal Patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

La norma soppressiva del direttore generale ripone la sua giustificazione nella superfluità di tale profilo professionale per i comuni di dimensioni inferiori ai centomila abitanti e nel risparmio di spesa che ne consegue.

La norma statale non disciplina la struttura organizzativa dell'ente locale, la cui rimodulazione, quanto all'aspetto oggettivo afferente le funzioni amministrative dapprima connesse con la posizione di direttore generale, è rimessa al potere di autorganizzazione dell'autonomia locale, che può decidere di ripartire le necessarie funzioni amministrative, anche fra più funzionari facenti parte della struttura interna all'amministrazione comunale.

Si rileva inoltre che la disposizione di legge finanziaria è specificamente destinata ai comuni demograficamente minori e dunque incide in modo diretto sull'ambito di applicazione delle norme del T.U.E.L. che disciplinano l'ente locale in funzione della sua dimensione demografica. L'art. 108, comma 4, T.U.E.L. è conformato dalla norma finanziaria e si applica pienamente in tutte le ipotesi di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

Non è ammissibile sul piano dell'interpretazione sistematica distinguere fra la figura e le funzioni di direttore generale. Le funzioni non possono che essere inscindibilmente connesse con l'esistenza della posizione professionale. Ciò posto, sarebbe del tutto illogico ritenere che laddove sia stata soppressa la facoltà di nominare un direttore generale esterno, la disposizione finanziaria possa essere agevolmente elusa attribuendo in concreto le sue funzioni al segretario comunale già collaboratore dell'amministrazione comunale. Né costui potrà ottenere una retribuzione o un emolumento aggiuntivo per tali funzioni. L'impedimento normativo sulla maggiore spesa deriva da una disposizione finanziaria di

coordinamento della finanza pubblica che si sostituisce automaticamente in parte qua alle previsioni della contrattazione collettiva relativa ai segretari, alla stregua del meccanismo tipizzato dal codice civile all'art.1339 c.c.Sul piano operativo, l'abolizione della figura professionale non impinge con il buon andamento dell'amministrazione comunale, poiché le funzioni, soprattutto nei comuni più piccoli, possono essere ricondotte ai compiti istituzionalmente attribuiti al segretario comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4 del T.U.E.L., laddove è previsto che egli sovrintenda allo svolgimento dei dirigenti e ne coordini le attività.

Nel caso in esame, stante la ridotta dimensione demografica del comune richiedente, eventuali specifiche mansioni operative e gestionali potranno essere attribuite ai dipendenti già in organico, ovvero al segretario comunale, attingendo, se del caso, alle clausole del contratto collettivo decentrato di categoria che prevedono tale possibilità.

*In conclusione, la soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, concerne non solo l'ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell'art. 108, comma 4 del T.U.E.L. **L'impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale ha come corollario il divieto di corrispondere un compenso aggiuntivo al medesimo funzionario, in un caso del tutto incompatibile con la normativa finanziaria diretta al contenimento della spesa pubblica.***

Specifiche responsabilità gestorie per far fronte alle esigenze operative del comune di piccole dimensioni devono essere affidate ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione, eventualmente riconoscendo loro la posizione organizzativa in applicazione del contratto collettivo di comparto (Enti Locali), ovvero al segretario comunale nell'ambito delle competenze di coordinamento affidategli dall'art. 97 comma 4 del T.U.E.L.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente

(dott. Gianluca Braghò) (dott. Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria

il 7 maggio 2010

➤ e)

Risulta intervenuta sull'argomento la Corte dei Conti la Sezione Regionale di controllo per la Sardegna con deliberazione 67/2010/PAR che si riporta in appresso:

Deliberazione n. 67/2010/PAR

Repubblica italiana

Corte dei Conti - La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai Signori:

dott. Mario Scano Presidente

dott. Nicola Leone consigliere relatore

dott.ssa Valeria Mistretta I referendario

dott.ssa Lucia d'Ambrosio I referendario

si è riunita in camera di consiglio il giorno 8 settembre 2010,

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti

approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, che approva lo Statuto Speciale della Regione autonoma della Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, con il quale, in attuazione dello Statuto è stata istituita la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna e ne sono state disciplinate le funzioni;

visto il decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, modificativo del predetto decreto;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, articolo 7, comma 8;

vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Tramatza,

pervenuta con nota del Consiglio della Autonomie locali n. 196 del 18 giugno 2010;

vista la nota n. 9540258 del 28 luglio 2010 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato al consigliere Nicola Leone l'istruttoria del parere;

vista la nota prot. n. 9861547 del 20 agosto 2010, con cui il Consigliere istruttore ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione;

vista l'ordinanza n. 21/2010 del 3 settembre 2010 con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione in amera di consiglio il giorno 8 settembre 2010 alle ore 10,00 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: **esame della proposta di parere richiesto del Sindaco del Comune di Tramatza (Provincia di Oristano)**, pervenuta con la nota del Consiglio della Autonomie locali su citata ed acquisita al protocollo con il numero 5369/PRES del 23 giugno 2010.

* * * * *

1. Il quesito.

Il Sindaco del Comune di Tramatza chiede, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che la Sezione esprima il proprio parere in relazione al problema appresso esposto testualmente.

Il rappresentante dell'Amministrazione comunale premette: l'art. 2, comma 186 della Legge 23.12.2009, n. 191, nel testo modificato dal D.L. 25.01.2010, n. 2 come convertito in Legge 26.03.2010, n. 42, prevede quanto segue: "Al fine del coordinamento della finanza

pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: (...omissis) d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”.

La norma citata non abroga espressamente l'art. 108 del D. Lgs. n.

267/2000.

Il Sindaco, pone quindi, il seguente quesito: alla luce dei dubbi interpretativi della norma in argomento si chiede di conoscere il parere di questa Sezione in merito alla persistenza della possibilità, prevista dal comma 4 del medesimo art. 108, di conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale e di retribuire tali funzioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 44 del CCNL dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 16.05.2001, una volta decorso il periodo transitorio disciplinato dall'art. 1, comma 2 del D.L. 25.01.2010 n. 2, come convertito dalla Legge 26.03.2010, n. 42.

1. Questioni di ammissibilità e ricevibilità.

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della

L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Sezione ha già avuto modo di statuire le condizioni sotto le quali una richiesta di parere può essere presa in esame, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. La richiesta soddisfa le condizioni richieste, così come delineate dalla Sezione nella sua pregressa giurisprudenza.

2. Il merito

*La norma sopprime la figura del direttore generale negli enti locali al di sotto di 100.000 abitanti e rientra nell'alveo della normativa diretta a contenere la spesa pubblica; la rubrica dell'articolo 1 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 **al comma 186 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (L. n. 191/2009) è chiarissima al riguardo: Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali.***

L'articolo 2, comma 186 della legge n. 191/2009, nella sua formulazione originaria prevedeva l'abolizione tout court della figura del direttore generale negli enti locali (In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure: ... d) soppressione della figura del direttore generale).

Il D.L. n. 2/2010 ha limitato ai comuni con meno di 100.000 abitanti

l'obbligo di sopprimere la figura del dirigente generale.

L'articolo 108 del TUEL (d. lgs. 267/2000) prevede(va) la possibilità per i comuni sopra i 15.000 abitanti (e per le amministrazioni provinciali) di nominare un direttore generale.

I comuni al di sotto di 15.000 abitanti, ai sensi della norma del TUEL, possono nominare un direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni raggiungano i 15.000 abitanti.

L'ultimo comma dell'art. 108 in esame, prevede che qualora non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

L'articolo 2, comma 186 della legge finanziaria per il 2010 ha soppresso sic et simpliciter la figura del direttore generale negli enti locali. Con il decreto legge n. 2, del 25 gennaio 2010 - a meno di un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria - il legislatore ha deciso che la norma andava modificata e ha deciso di consentire, agli enti di certe dimensioni (oltre 100.000 abitanti) di nominare un direttore generale.

Agli altri enti è vietato nominare un direttore generale e la nomina non è consentita neppure attraverso il convenzionamento di cui all'articolo 108 TUEL.

*L'articolo 108 TUEL deve intendersi, per questa parte, abrogato. **Benché manchi una disposizione espressa, l'abrogazione è implicita nella norma successiva che dispone diversamente.***

Quanto al periodo transitorio disciplinato dall'art. 1, comma 2 del D.L. 25-01.2010 n. 2, come convertito dalla Legge 26.03.2010, n. 42, la norma, in realtà, non dispone che essa si applichi solo per un certo tempo, ma **solo stabilisce che gli incarichi di direttore generale in corso al momento dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 2, comma 186, lettera d), come modificato dal d.l. n. 2/2010, cessano alla data di scadenza dei singoli incarichi** (le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6 186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi... dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

In questo senso si è espresso, peraltro, anche il Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali (parere n. 14 del 1° giugno 2010).

Conclusivamente, pertanto, negli enti locali con popolazione inferiore a 100.000 abitanti non possono essere conferiti in carichi di direttore generale, né tale incarico può essere conferito al segretario del comune ai sensi del comma 4 dell'art. 108 TUEL.

Gli incarichi in corso cessano alla data di scadenza (e, evidentemente, non possono essere rinnovati).

Salva una diversa, più breve scadenza del contratto, comunque gli incarichi di direttore generale cessano alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della provincia (art. 108, comma 2, seconda parte, TUEL: ... La durata dell'incarico non può eccedere quella del sindaco o del presidente della provincia).

Diversa è l'ipotesi del conferimento del compito di sovrintendere e coordinare l'attività dei dirigenti che può essere attribuita al segretario generale del comune ai sensi dell'articolo 97, comma 4 TUEL. Laddove il sovrintendere e il coordinare non presuppongono una posizione di superiorità rispetto ai dirigenti la cui attività è coordinata; e se sovrintendere o soprintendere significa essere a capo di qualcosa con funzioni direttive o di vigilanza, si

può sovrintendere anche senza essere a capo, ma in posizione equiordinata. Tutto ciò premesso, la Sezione, udito il relatore, consigliere Nicola Leone; ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,

DELIBERA,

alla stregua delle considerazioni che precedono, i comuni al di sotto di centomila abitanti non possono nominare, neppure convenzionandosi tra essi, un direttore generale e neppure possono conferire l'incarico al segretario del comune; il direttore generale eventualmente nominato cessa dall'incarico alla prima scadenza contrattuale.

La Sezione dispone che il presente atto, a cura della Segreteria, sia inviato al Presidente del Consiglio comunale di Tramatza, al Sindaco e al Segretario del comune, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali e all'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 8 settembre 2010.

Il Magistrato relatore

Nicola Leone

Il Presidente

Mario Scano

➤ f)

Risulta intervenuta sull'argomento la Corte dei Conti in Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con parere n. 71/2012/PAR che si riporta in appresso:

Lombardia/71/2012/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua

Presidente

dott. Giuseppe Zola

Consigliere

dott. Gianluca Braghò

Primo

Referendario (relatore)

dott. Massimo Valero

Primo

Referendario

dott. Alessandro Napoli

Referendario

dott.ssa Laura De Rentiis

Referendario

dott. Donato Centrone

Referendario

dott. Francesco Sucameli

Referendario

dott. Cristiano Baldi

Referendario

dott. Andrea Luberti

Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 13 marzo 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 1353 di protocollo in data 25 febbraio 2012, con la quale il sindaco del comune di Graffignana (LO) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Graffignana (LO);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Graffignana (LO), con popolazione di 2.680 abitanti, con nota n. 1353 del 25 febbraio 2012, riferisce che l'amministrazione comunale, eletta nel 2009, ha a suo tempo attribuito le funzioni di direttore generale al segretario comunale titolare della sede in regime di convenzione.

La convenzione di segreteria dopo la naturale scadenza non è stata più rinnovata ed è intenzione dell'amministrazione stipulare un nuovo accordo con altro ente.

Considerato che l'art. 2 comma 186 lettera d) della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha soppresso la figura del direttore generale e indicato che il momento applicativo della norma coincida con la scadenza del mandato elettorale di quelle amministrazioni che se ne sono avvalse, il sindaco chiede se sia possibile conferire le funzioni di direttore generale al nuovo segretario comunale sopravveniente.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che

incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa risulta oggettivamente ammissibile, in quanto attiene all'interpretazione di norme finanziarie in materia di organizzazione della pubblica amministrazione locale, con conseguente diretta incidenza sulle spese di personale sostenibili.

MERITO

Il quesito proposto è già stato oggetto di parere di questa Sezione (Sez. contr. Lombardia deliberazione n.593/2010/PAR; deliberazione n.594/2010/PAR), il cui orientamento trova conforto anche nelle coeve deliberazioni di altre Sezioni regionali di controllo (Cfr. Sez. contr. Sardegna deliberazione n.67/2010/PAR).

La risposta al quesito può essere declinata sinteticamente alla luce delle argomentazioni che seguono.

La soppressione della figura professionale del direttore generale nei comuni demograficamente inferiori ai 100.000 abitanti comporta altresì, giusta la corretta esegesi del disposto normativo, che tale profilo organizzativo non possa rivivere mediante il conferimento delle medesime funzioni al segretario comunale (così in termini Sez. contr. Lombardia, deliberazione n.593/2010/PAR cit.; Sez. contr. Lombardia deliberazione n.315/2011/PAR; conforme, Sez. contr. Toscana deliberazione n.67/2011/PAR).

*La soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, concerne non solo l'ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell'art. 108, comma 4 del T.U.E.L. **L'impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale pone quale corollario il divieto di corrispondere un compenso aggiuntivo al medesimo funzionario, in un caso del tutto incompatibile con la normativa finanziaria diretta al contenimento della spesa pubblica (cfr. sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 594/2010/PAR).***

Specifiche responsabilità gestorie per far fronte alle esigenze operative del comune di piccole dimensioni devono essere affidate ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione, eventualmente riconoscendo loro la posizione organizzativa in applicazione del contratto collettivo di comparto (Enti Locali), ovvero al segretario comunale nell'ambito delle competenze di coordinamento affidategli dall'art. 97 comma 4 del T.U.E.L.

La materia è attualmente disciplinata dall'art.2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (finanziaria per il 2010).

Le disposizioni di legge, nella prima stesura testuale, disponevano in relazione alle riduzioni del contributo ordinario spettante agli enti locali a

valere sul fondo ordinario di cui all'art.34, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, l'adozione per i comuni di specifiche misure di contenimento della spesa per la macchina amministrativa fra cui la soppressione generalizzata della figura del direttore generale (art.2, comma 186, lett. d della legge citata).

Il D.L. 25 gennaio 2010 n.2, ha proseguito nell'intervento urgente ad opera del legislatore sul contenimento delle spese negli enti locali. Il decreto legge è stato convertito con modifiche sostanziali nella legge 26 marzo 2010 n.42.

In sede di conversione, lo scopo dichiarato della modifica legislativa non è solo funzionale alla previsione di misure correttive di contenimento della spesa in vista della programmata diminuzione del contributo ordinario statale destinato ai comuni per il triennio 2010-2012, ma è quello più razionale del "coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa" (incipit del comma 186 dell'art.2 della finanziaria 2010, come modificato dall'art. 1 quater lett. a della legge di conversione).

In sede di conversione del decreto, l'originaria estinzione della figura del direttore generale del comune è stata limitata con la seguente locuzione "tranne che nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti" (art.1 quater lett. d della legge 26 marzo 2010 n.42).

Infine, è stata espressamente prevista la salvezza della fase transitoria (art. 1 comma 2 del D.L. 25 gennaio 2010, n.2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n.42), mediante l'esplicita indicazione che le disposizioni di cui all'art.2, comma 186, lettere a) e d) della legge n.191 del 2009, "si applicano in ogni comune interessato dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere all'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto” (sulla questione della decorrenza, cfr. Sez. contr. Lombardia deliberazione n.477/2011/PRSE, in tema di compensi al direttore generale del comune di Parona; cfr. incidenter tantum Sez. giurisdiz. Lombardia sent. n.146/2011).

La legge di conversione ha risolto il profilo del regime transitorio disciplinando la sorte della figura del direttore generale in essere all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'esaurimento del ruolo sino alla scadenza del singolo incarico e, non come indicato dall'amministrazione richiedente, alla scadenza del mandato elettorale delle amministrazioni locali inferiori ai centomila abitanti che si sono avvalse della figura del direttore generale, anche conferendola al segretario comunale.

Si rileva, inoltre, che il giudizio di costituzionalità promosso in via d'azione da parte di alcune regioni sull'art. 2 comma 186 della legge 191/2009, non ha riguardato la figura del direttore generale nei comuni inferiori ai centomila abitanti, né il termine di decorrenza della normativa (Corte Cost. sent. n.326/2010; Sez. contr. Toscana deliberazione n.196/2011/PAR).

Sulla questione si annota adesivamente la deliberazione n. 67/2010/PAR della Sezione controllo Sardegna, a tenore della quale, “i comuni al di sotto di centomila abitanti non possono nominare, neppure convenzionandosi tra essi, un direttore generale e neppure possono conferire l'incarico al segretario del comune; il direttore generale eventualmente nominato cessa dall'incarico alla prima scadenza contrattuale”.

Venendo al quesito posto dal comune di Graffignana, l'amministrazione richiedente evidenzia che la convenzione di segreteria è venuta a naturale scadenza e non è stata più rinnovata. Ne consegue che osta al rinnovo dell'incarico al segretario comunale sopravveniente, l'entrata in vigore della

disposizione soppressiva della figura del direttore generale nei termini di cui in motivazione.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

Il Presidente

(Dott. Gianluca Braghò)

(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria


il 15/03/2012


Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

➤ g)

Dal "FORMULARIO DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO" che si riporta in appresso:





➤ h)

Risulta intervenuta sull'argomento la Corte dei Conti in Sezione I dell'Aquila come si riporta in appresso:

*La Corte dei Conti condanna l'ex Sindaco di Pescasseroli Nunzio Finamore a risarcire il suo Comune di 70 mila euro, per aver sbagliato a nominare il city manager. Lo dice una sentenza di primo grado della sezione I dell'Aquila, che prevede la restituzione alle casse comunali di quanto spese l'amministrazione nel periodo che va da settembre 2008 fino a luglio 2011. L'incarico in questione è quello ad Antonella Marra designata Direttore generale, oltre che Segretaria comunale. **L'atto del Sindaco sarebbe stato privo di adeguata motivazione.***

*In continuità con gli organigrammi precedenti e con la pratica amministrativa passata, nel 2008 la segretaria veniva nominata dal nuovo sindaco, da poco eletto con la lista "Pescasseroli libera", anche direttore generale. La carica era remunerata con una retribuzione all'incirca di 20mila euro annui (pressappoco 2.000 euro mensili). **Una figura e un costo aggiuntivi che la pubblica amministrazione deve sempre ben motivare e che viene sempre più valutata dai giudici come "non giustificata" per la vita di un Comune di piccole dimensioni.***

CHI E' IL DIRETTORE?

Il segretario-direttore generale è una struttura di supporto agli organi e all'amministrazione civica. Si tratta di una carica facoltativa. È un organo opzionale dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, per certi versi simile al city manager nordamericano. È disciplinato dall'articolo 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Può essere nominato dal Sindaco al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di

governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e sovrintende alla gestione del municipio, tendendo a perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Prima del 2009, il segretario-direttore generale era previsto dalla legge per un numero ancora maggiore di comuni, perché il limite di popolazione era di 15.000 abitanti. Poi, in un'ottica di progressivo contenimento delle spese degli enti locali e della pubblica amministrazione, la legislazione ha voluto alzare il tetto dei residenti a 100mila e accordare tale dirigente solo nei grandi comuni. Di questi tempi, sindaci e segretari si sbrigano i carichi di lavoro sempre più da soli.

*La denuncia pervenuta alla Corte dei Conti, poi sposata dalla Procura, ruota tutta intorno all'articolo 108 del Decreto legislativo 267/2000. **La legge, sebbene all'epoca dei fatti prevedeva la figura di direttore generale per enti con numero di abitanti inferiore a 15.000, come è quello di Pescasseroli (2.300 circa), presuppone, comunque, che la funzione possa essere attribuita esclusivamente al segretario comunale tramite un atto del sindaco che «necessariamente esponga i maggiori compiti attribuiti che giustificano l'aggravio di spesa che l'Ente deve sostenere».***

*Secondo i giudici Luciano Calamaro, Federico Pepe ed Elena Tomassini, invece, "il provvedimento di nomina numero 5.502 del 4 settembre 2008, è assolutamente generico" e ci sarebbe stata una **"formulazione estremamente laconica, vaga ed imprecisa; non vi sono concrete motivazioni ed il testo riportato appare connotato da semplici incisi di stile, privi di qualsivoglia rilievo"**.*

*Per il collegio giudicante, **"non si rendono ostensibili ex ante i peculiari motivi necessari per la nomina e non si evidenziano specifiche, eccezionali ed oggettive problematiche meritevoli di essere affidate alle funzioni macrogestionali proprie del direttore generale ovvero al potere manageriale di coordinamento e di impulso dello stesso soggetto"**.*

➤ i)

Risulta intervenuta sull'argomento parere legale generico come si riporta in appresso:

Argomento:

Direttore Generale negli enti con popolazione fino a 100.000 abitanti.

Testo del quesito:

È possibile conferire le funzioni di direttore generale al segretario dopo l'entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2010?

Risposta:

La risposta al quesito presuppone la ricognizione sintetica del quadro normativo di riferimento in materia di soppressione della figura del direttore generale, attualmente prevista per i comuni inferiori ai centomila abitanti.

La materia è stata recentemente disciplinata dall'art. 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (finanziaria per il 2010). Le disposizioni di legge disponevano in relazione alle riduzioni del contributo ordinario spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, l'adozione per i comuni di specifiche misure di contenimento della spesa per la macchina amministrativa fra cui la soppressione generalizzata della figura del direttore generale (art.2, comma 186, lett. d) della legge citata).

Il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, ha proseguito nell'intervento urgente di contenimento delle spese negli enti locali. Il decreto legge è stato convertito con modifiche sostanziali nella legge 26 marzo 2010, n. 42. In sede di conversione, l'originaria estinzione della figura del direttore generale del comune è stata limitata con la seguente locuzione "tranne che nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti" (art.1-quater lett. d) della legge n. 42/2010).

Infine, è stata espressamente prevista la salvezza della fase transitoria, mediante l'esplicita indicazione che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 186, lettere a) e d) della legge n. 191/2009, "si applicano in ogni comune interessato dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

La legge di conversione, pertanto, ha risolto il profilo del regime transitorio, disciplinando la sorte della figura del direttore generale in essere all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'esaurimento del ruolo sino alla scadenza del singolo incarico.

È opportuno sottolineare che, come chiarito dalla Corte dei Conti Lombardia con pareri nn. 593 e 594 del 2010, l'abolizione della figura del direttore generale per i comuni con popolazione inferiore o uguale a centomila abitanti si deve estendere anche al caso analogo, disciplinato dall'art. 108, comma 4, del TUEL, ove si prevede la possibilità che il segretario comunale eserciti le funzioni di direttore generale. La soppressione del ruolo istituzionale concerne, dunque, il direttore generale esterno all'amministrazione comunale, nonché il doppio incarico conferito al segretario comunale in assenza di posizione direttoriale ai sensi del suddetto art. 108.

Pertanto, allo scadere dell'incarico del segretario comunale attribuito prima del 1° gennaio 2010, non sarà più possibile, per gli enti con popolazione fino a 100.000 abitanti, conferire l'incarico di direttore generale ad alcun soggetto.

Quanto sopra premesso, rassegnando umilmente la propria incompetenza in materia, lo scrivente resta comunque imbarazzato dalla succitata casistica tutta acquisita pubblicamente su internet che, per il caso, si ritiene meritevole di valutazione/comparazione da parte delle Autorità Ecc.me in indirizzo.

Di fatto sembrerebbe di capire che successivamente al **1° gennaio 2010** non fosse più possibile nominare la figura del Direttore Generale negli Enti Locali, sia questo esterno all'Ente o coincidente col Segretario Generale.

Di certo per il Comune di Lavagna la nomina di Direttore Generale per la figura del Segretario Generale è avvenuta in data **16 marzo 2010**, quindi già in regime di contenimento urgente della spesa pubblica.

A ciò si aggiunga che l'Organico del Comune di Lavagna vede e vedeva presenti ben quattro posizioni dirigenziali quali : Dott. Terrile per il Corpo dei Vigili, Dott. Cella per servizi amministrativi, Dott. Cogorno per servizi al territorio e Dott. Olivieri per servizi finanziari.

VEDI ORGANIGRAMMA ALLEGATO SUB. 4

LO SCRIVENTE CHIEDE PERTANTO LA VALUTAZIONE DEI FATTI E CIRCOSTANZE SOPRA RIPORTATI DA PARTE DELLE ECC.ME AUTORITA' IN INDIRIZZO AL FINE DI VERIFICARNE LA LEGITTIMITA' AMMINISTRATIVA E LA COERENZA CON LE REALI NECESSITA' AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI LAVAGNA E CON UNA OCULATA GESTIONE DELLA SPESA PUBBLICA, PER LEGGE NECESSARIAMENTE IMPRONTATA AL CONTENIMENTO URGENTE DELLA STESSA.

CHIEDE QUINDI DI VALUTARE SE IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA A DIRETTORE GENERALE FORMULATO DAL SINDACO IN DATA 16 MARZO 2010 PUO' AVER DETERMINATO O MENO UN DANNO ERARIALE E/O UN INVOLONTARIO REATO.

LADDOVE SI RAVVISASSERO ILLEGITTIMITA' CHIEDE SIA IDENTIFICATO IL SOGGETTO RESPONSABILE E CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Per quanto possa occorrere lo scrivente precisa che dal maggio 2014 è decaduto dal mandato di Sindaco il Giuliano VACCAREZZA e, conseguentemente, anche per il Segretario Generale Concetta ORLANDO è cessato l'incarico di Direttore Generale.

Dovere di cronaca impone di riferire che il neo Sindaco Giuseppe Sanguineti ha nominato un nuovo Segretario Generale che, per altro, non è neppure impegnato a tempo pieno in quanto svolge lo stesso ruolo anche per il Comune di Camogli.

Ciò nonostante questi (Dott. Ettore Monzu') riesce a svolgere con esemplare competenza, serietà e dedizione tutti i compiti istituzionali che gli competono.

Alla luce di ciò appare quindi ancora meno giustificabile la necessità di un Direttore Generale come nominato in data 16 marzo 2010 dall'ex Sindaco Vaccarezza.

La presente segnalazione è formulata ai sensi della Legge 190/2012 in buona fede e nell'interesse della Collettività.

La casistica esplicativa inserita nel corso della presente segnalazione ai punti c), d), e), f), g), h) ed i) è stata acquisita liberamente in Internet, quindi è di dominio pubblico.

Ovviamente lo scrivente non ha la possibilità di verificare la attendibilità del contenuto di quanto riportato in Internet pertanto **CHIEDE** che sia recepita e valutata senza assunzione di responsabilità alcuna e, **anzi, che eventualmente sia censurata d'Ufficio** laddove ritenuta inveritiera, lesiva o comunque irrispettosa delle norme in materia di privacy e riservatezza.

Data la particolare importanza dell'argomento trattato

CHIEDE

che la presente segnalazione sia valutata con carattere di urgenza e che sia comunicato allo scrivente il numero di rubricazione .

La presente viene inoltrata alle Autorità in indirizzo ai seguenti recapiti mail:

procura.regionale.liguria@cor-teconti.it

liguria.procura@cor-teconticert.it


prefettura.genova@interno.it

protocollo.prefge@pec.interno.it

Con osservanza,


Lavagna li 21 ottobre 2014

Firmato Consigliere Comunale di Lavagna Geom. Andrea Giorgi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Giorgi', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 8 DEL _____

ATTESTAZIONE PRESA SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:

- il proprio provvedimento n. 3183 del 26/01/2010, inviato all'Agenda Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, relativo all'atto di individuazione del Segretario Comunale con contestuale richiesta di assegnazione alla segreteria del Comune di Lavagna della Dott.ssa ORLANDO Concetta;
- il successivo provvedimento del Direttore Generale dell'Agenda dei Segretari n. 5616 del 27/01/2010, giunto al protocollo dell'ente al n. 3395 in data 27/01/2010, con il quale è stata disposta l'assegnazione alla Segreteria del Comune di Lavagna della Dott. ssa ORLANDO Concetta;
- il proprio provvedimento n. 4054 del 02/02/2010, relativo alla nomina della Dott.ssa ORLANDO Concetta, in qualità di segretario presso la Segreteria del Comune di Lavagna;
- il Capo II "Segretari comunali e provinciali", dall'art. 97 all'art. 106 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 15 del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997 che, al comma 1, testualmente recita:
"1. Spettano al Sindaco e al Presidente della Provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto";
- l'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16 maggio 2001;
- lo Statuto comunale;

- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ATTESTA

che la Dott.ssa ORLANDO CONCETTA, nato a Palmi (RC) il 12/05/68, ha preso servizio presso questa Amministrazione Comunale in data 15/03/2010 in qualita di Segretario Generale.



IL SINDACO
Giuliano VACCAREZZA



ALLEGATO 2

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 9 DEL 18 MAR 2010
Prot 10056 del 16/3/2010

**CONFERIMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE FUNZIONI DI
DIRETTORE GENERALE**

IL SINDACO

VISTO l'art. 108, comma 4 del D.l gs. n. 267/2000 che prevede che le funzioni di Direttore Generale, quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 2 del 03/02/2010 con il quale è stata nominata la Dott.ssa ORLANDO Concetta, quale Segretario Comunale di questo Comune con decorrenza dal 15/03/2010;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende dotarsi della figura del Direttore Generale per il coordinamento di tutta l'attività dell'Ente;

DATO ATTO che le funzioni che dovrà espletare in esecuzione del presente atto, oltre a quelle individuate all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono le seguenti:

- a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;
- b) sovrintendere alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- c) proporre il Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 169 del D.l gs. n. 267/2000;
- d) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;
- e) conseguire una corretta, razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse umane esistenti nel Comune, in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione e dell'attuazione degli obiettivi previsti dalle norme secondo principi di flessibilità e di snellezza, adottando tutti gli atti amministrativi conseguenti che ritiene necessari ed opportuni, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti nonché delle direttive del Sindaco e/o della Giunta Comunale;

f) attuare il coordinamento generale dei Dirigenti di Area;

DATO ATTO che per effetto di tale nomina ed ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i Dirigenti, nell'esercizio delle funzioni agli stessi assegnate, dovranno rispondere al Direttore Generale;

DATO ATTO altresì che la durata dell'incarico non può eccedere la durata del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che il Segretario, cui viene conferito l'incarico di Direttore Generale, non svolge più presso l'Ente soltanto le funzioni proprie, come quelle individuate all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, ma funzioni aggiuntive tipiche di altra figura professionale, per l'espletamento delle quali vi è titolo per la corresponsione di emolumenti ulteriori, anche in virtù del principio costituzionale che stabilisce la proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;

VISTO il curriculum presentato dal Segretario Generale Dott.ssa Orlando Concetta, dal quale si evince il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza maturate;

RITENUTO, alla luce delle suesposte considerazioni e motivazioni, di conferire al Segretario Generale Dott.ssa Orlando Concetta le funzioni di Direttore Generale;

DATO ATTO che il compenso annuo lordo è determinato in € 15.000,00;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1. di nominare Direttore Generale, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la Dott.ssa Orlando Concetta, Segretario Generale di questo Ente, per l'espletamento delle funzioni in premessa specificate, sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
2. di stabilire che il compenso annuo lordo da corrispondere al Direttore Generale Dott.ssa Orlando Concetta, ammonta ad € 15.000,00;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Personale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.



IL SINDACO

Giuliano VACCAREZZA

ALLEGATO 3



COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova

Piazza della Libertà, 47 - 16033 Lavagna

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 14 DEL _____

Prot. 20519 del 21/06/2010

OGGETTO: funzioni aggiuntive conferite al Segretario Comunale e determinazione della maggiorazione dell'indennità di posizione ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNI del 16 maggio 2001 e del CCNL decentrato integrativo del 22 dicembre 2003. Assegnazione obiettivi al Segretario Comunale ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato prevista dall'art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001

IL SINDACO

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, che all'art. 41, comma 4, prevede che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, prescrivendo che le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;

VISTO il Contratto Collettivo decentrato integrativo nazionale del 22 dicembre 2003, che fissa i parametri al ricorrere dei quali è possibile attribuire una maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale;

RILEVATO CHE:

- l'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento;
- ai fini dell'erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 25/03/2010 sono state conferite al Segretario comunale le funzioni di presidente della Delegazione trattante di parte pubblica;

- con decreto del Sindaco n. 11 in data 14/04/2010 sono state conferite le funzioni di Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 01/04/2010 è stata conferita al Segretario Comunale la responsabilità dell'unità di progetto "programmazione e controllo" incaricata di redigere adeguati strumenti di programmazione in attuazione della riforma di cui al D.Lgs. n. 150/2009;
- con il presente atto si conferiscono formalmente, anche se di fatto già in parte esercitate, le seguenti funzioni aggiuntive al Segretario Comunale:
 1. assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi;
 2. partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio, su richiesta del Sindaco o degli Assessori qualora debbano essere affrontate questioni di particolare complessità giuridico - amministrativa;
 3. assistenza legale nei ricorsi amministrativi e collaborazione tecnico-giuridica con i legali esterni dell'Ente, nei casi richiesti dal Sindaco; (già svolta nel ricorso straordinario al Capo dello Stato con riferimento all'impugnazione della variante della collina);
 4. responsabilità dell'istruttoria di alcune deliberazioni di rilievo organizzativo generale e di particolare complessità tecnico-giuridica, eventualmente in collaborazione con i dirigenti;
 5. responsabilità e cura degli atti esecutivi delle deliberazioni di cui ha curato l'istruttoria;
 6. responsabilità e cura dell'attuazione di altri provvedimenti amministrativi, di cui ha curato l'istruttoria;
 7. attività di docenza nei corsi che verranno promossi dal Comune a favore dei dipendenti dell'Ente;
 8. la revisione di alcuni regolamenti tra cui il regolamento sul procedimento amministrativo e il regolamento sugli uffici e sui servizi, in collaborazione con i dirigenti dell'Ente;
 9. la revisione, in collaborazione con l'istituendo organismo di valutazione o nucleo di valutazione, del sistema di valutazione della dirigenza e del personale, in attuazione dei principi del D.Lgs. n. 150/2009;
 10. la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
 11. rilascio di atti e certificati, attestativi e di comunicazione di competenza;

DATO ATTO CHE:

- nell'ambito dell'attività svolta dal Segretario Comunale si ritiene assuma altresì particolare rilevanza
 - l'attività rogatoria nell'interesse dell'ente;
 - l'assistenza giuridico- amministrativa nei confronti del Sindaco;
- potranno essere conferite funzioni aggiuntive specifiche, in relazione alle particolari necessità dell'Ente e che sono in programma alcuni corsi di formazione, la cui docenza viene affidata al Segretario Generale, per il personale dipendente, con riferimento a tematiche giuridiche e gestionali;

- è stato ricostituito il nucleo di valutazione la cui presidenza è stata affidata al Segretario Comunale, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento sugli uffici e sui servizi;
- le condizioni oggettive indicate nell'allegato A al Contratto Collettivo decentrato integrativo del 22 dicembre 2003 risultano assorbite nelle funzioni di Direttore Generale, conferite al Segretario con decreto del Sindaco n. 9 in data 16/03/2010;

RITENUTO di applicare la seguente griglia di valutazione al fine di misurare l'entità della maggiorazione dell'indennità di posizione del Segretario Comunale:

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA POSIZIONE

Punteggio: max 4 min. 0

| Condizioni: | Punteggio: |
|--|------------|
| a) condizioni presente in misura marginale | 1 |
| b) condizione presente in misura media | 2 |
| c) condizione presente in misura significativa | 3 |
| d) condizioni presenti in misura completa | 4 |

Punteggio massimo: 100 cui corrisponde il massimo della maggiorazione del 50%

Punteggio minimo: 0 cui corrisponde nessuna maggiorazione

Applicazione del criterio come segue:

| Punti: | Maggiorazione: |
|-----------|----------------|
| Zero | = |
| Fino a 20 | 10 |
| 40 | 20 |
| 60 | 30 |
| 80 | 40 |
| 100 | 50 |

DECRETA

1. di approvare la seguente pesatura delle condizioni oggettive e soggettive per la maggiorazione dell'indennità di posizione del Segretario Comunale, in attuazione dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 22 dicembre 2003;

CONDIZIONI OGGETTIVE:

Complessità Organizzativa - Complessità Funzionale - Disagio Ambientale

| I.1) COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA | | Punteggio: |
|----------------------------------|--|----------------|
| A | Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi | Non valutabile |
| B | Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente | Non valutabile |
| C | Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate | Non valutabile |
| D | Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi | Non valutabile |
| E | Rappresentanza esterna | Non valutabile |
| I.2) COMPLESSITA' FUNZIONALE | | Punteggio: |
| F | Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi | Non valutabile |
| H | Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti | Non valutabile |
| I | Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza | Non valutabile |
| I.3) DISAGIO AMBIENTALE | | Punteggio: |
| G | Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche | Non valutabile |
| TOTALE CONDIZIONI OGGETTIVE..... | | Non valutabile |

Le condizioni oggettive non sono valutabili in ragione dell'attribuzione delle Funzioni di Direttore Generale nelle quali rimangono assorbite.

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

Attività Gestionali – Incarichi Speciali – Progetti Speciali

| 2.1) ATTIVITA' GESTIONALI | | Punteggio: |
|-----------------------------------|---|------------|
| A | Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi | 4 |
| B | Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente | 4 |
| C | Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria | 4 |
| G | Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti | 4 |
| H | Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni | 4 |
| I | Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni | 4 |
| J | Componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii" | 4 |
| K | Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione | 4 |
| 2.2) INCARICHI SPECIALI | | Punteggio: |
| D | Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo) | 4 |
| E | Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti | 4 |
| L | Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell'amministrazione | 4 |
| M | Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica | 4 |
| N | Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione | 4 |
| P | Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area | |
| 2.3) PROGETTI SPECIALI | | Punteggio: |
| F | Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione | 4 |
| O | Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente | 4 |
| TOTALE CONDIZIONI SOGGETTIVE..... | | 60 |


- di dare atto che dall'attribuzione dei punteggi nella scheda sopra riportata risulta un punteggio complessivo di 60 con riferimento al ricorrere delle condizioni soggettive indicate nel CCNI del 22 dicembre 2003, nella misura determinata alla luce di quanto sopra esposto, cui corrisponde secondo la griglia di valutazione adottata, una maggiorazione della retribuzione di posizione del 30% e correlativamente una maggiorazione dell'indennità di risultato astrattamente erogabile, calcolata in proporzione alla retribuzione di posizione in godimento;
- di dare atto che la retribuzione di posizione attribuita al Segretario Comunale e la retribuzione di risultato astrattamente erogabile risulta da seguente prospetto.

| Retribuzione di posizione base | Retribuzione con maggiorazione del 30% | Indennità di risultato base (massimo 10% del monte salari pari ad € 80.503,67) | Indennità di risultato calcolata considerando la maggiorazione della posizione pari ad € 87.363,58 |
|--------------------------------|--|--|--|
| 22.883,04 | 29.747,95 | 8.050,37 | 8.736,86 |

Dispone che il presente atto sia attuato dagli uffici competenti



IL SINDACO
Giuliano Vaccafezza



Sindaco

Segretario – Direttore Generale

Controllo di Gestione

Corpo di polizia municipale

Team di gestione
Certificazione Iso 14001/2004 relativa alla qualità del sistema di gestione ambientale

Ufficio Relazioni con il pubblico

Servizi finanziari di staff


Servizi amministrativi di staff


Tributi


Servizi demografici


Servizi alla persona
- Servizi sociali e scolastici (b9)
- Servizi culturali, promozione turistica e sportiva, comunicazione, biblioteca e archivio (b8)


Servizi alle imprese e al territorio
- Struttura unica attività produttive, urbanistica, demanio e ambiente (b3)
- Sportello unico dell'edilizia e patrimonio (b1)
- Lavori pubblici (b2)











Note: al presente organigramma si aggiungono particolarità non esplicabili graficamente tutto il personale di Polizia Municipale, a prescindere dalle specializzazioni e dal conseguente inserimento in gruppi di lavoro più ristretti, a rotazione è impiegato per servizio esterno viabilistico a seconda delle esigenze, in particolare per i servizi fissi: (ad esempio scuole) e serali estivi; gli operatori Orto, Peroni e Raggio si alternano a rotazione ogni 4 mesi nel servizio "nucleo accertatori" mentre nel restante periodo sono a disposizione come viabilisti generali

